



## ASSISTENZA SANITARIA ALLE DONNE STRANIERE IN STATO DI GRAVIDANZA

1. Informazioni Generali
2. Permesso di Soggiorno per Cure Mediche
3. Esenzione pagamento ticket
4. Consultori Familiari
5. Interruzione di Gravidanza

### 1. Informazioni Generali

Le donne straniere residenti in Italia se lavoratrici e in regola con le disposizioni di legge hanno parità di trattamento con le cittadine italiane durante la gravidanza ed i primi mesi del bambino.

Infatti, le donne straniere titolari di uno dei seguenti tipi di permesso di soggiorno: per motivi di lavoro, motivi di famiglia, asilo politico, gravidanza, cure mediche dovrebbero aver effettuato obbligatoriamente l'iscrizione al servizio sanitario nazionale (SSN).

### 2. Permesso di soggiorno per cure mediche

La donna straniera in stato di gravidanza ma irregolarmente presente sul territorio italiano non può essere espulsa fino a 6 mesi dopo il parto; ha, dunque diritto al rilascio di un permesso di **soggiorno per cure mediche (gravidanza)**. Ugualmente, non potrà essere espulso per lo stesso periodo il marito convivente.

In questo caso, la cittadina straniera deve recarsi in Questura e richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.

Al momento della richiesta deve presentare un **certificato medico**, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, nel quale sia attestato lo **stato di gravidanza** e la **data presumibile del parto**.

La donna incinta sarà iscritta al SSN per tutta la durata della gravidanza e per i sei mesi successivi al parto. Alla nascita anche il bambino verrà iscritto al SSN per sei mesi.

### 3. Esenzione pagamento ticket

Le donne in stato di gravidanza hanno diritto all'**esenzione dal pagamento del ticket** presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate per le seguenti prestazioni:

- accertamenti di diagnostica strumentale (ecografie) e di laboratorio (analisi)
- prestazioni specialistiche ai fini della tutela della maternità
- farmaci necessari alla gravidanza
- prestazioni ospedaliere, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto per le cure di eventuali malattie connesse allo stesso.



Inoltre, per le visite ostetrico-ginecologiche e le visite pediatriche non è necessaria la prescrizione del medico curante: basta presentarsi alle strutture ospedaliere e sanitarie (compresi i consultori) con la tessera sanitaria.

#### **4. Consultori familiari**

Presso ogni ASL sono presenti i consultori familiari che hanno il compito di assistere gratuitamente tutte le donne incinte, anche sprovviste di permesso di soggiorno, nonché i loro figli fino alla maggiore età.

Nel consultorio si svolgono attività di assistenza alla salute della donna in gravidanza, alla donna che decide di interrompere la gravidanza, assistenza ginecologica, prevenzione e diagnosi dei tumori dell'apparato genitale femminile, mediazione familiare, informazioni su adozioni e affidamenti, vaccinazioni contro la rosolia nelle donne in età fertile, ecc.

Si possono richiedere le prestazioni direttamente presso il consultorio fissando un appuntamento e senza la prescrizione del medico di famiglia.

#### **5. Interruzione di Gravidanza**

Secondo la legge 194/78 si può interrompere la gravidanza entro **90 giorni** dal concepimento anche per libera scelta.

Nel caso di interruzione volontaria della gravidanza la donna deve rivolgersi ad un consultorio pubblico o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di fiducia.

Trascorsi 90 giorni, si può interrompere la gravidanza solo se si è in grave pericolo di vita a causa della gravidanza stessa, o se il bambino presenta malformazioni che mettono in pericolo la sua salute fisica o psichica o quella della futura madre.

Per informazione ed assistenza nell'iter per l'interruzione della gravidanza è possibile rivolgersi all'Ospedale, all'ASL, al consultorio familiare o al proprio ginecologo.

In ogni caso, l'interruzione della gravidanza va effettuata presso una struttura ospedaliera pubblica o convenzionata.